SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6° COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE « Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1019) (Approvato dalla Camera dei DISEGNI DI LEGGE deputati) IN SEDE DELIBERANTE (Discussione e approvazione) « Istituzione di un diritto di accisa sul bios-AZZARO, sottosegretario di Stato per le fisido di titanio » (888) (Rinvio della discussione) Grassini (DC) LI VIGNI (PCI), relatore alla Commissione AZZARO, sottosegretario di Stato per le fi-685 Grassini (DC) 684 « Interpretazione autentica dell'articolo 9 LUZZATO CARPI (PSI), relatore alla Comdel decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, 684 convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » (1041) (Approva-« Restituzione dell'imposta generale sull'ento dalla Camera dei deputati) trata sui prodotti esportati » (907) (Discussione e approvazione con modifi-(Seguito della discussione e approvazione cazioni) con modificazioni) PRESIDENTE, relatore alla Commissione 682 AZZARO, sottosegretario di Stato per le fi-AZZARO, sottosegretario di Stato per le fi-CIPELLINI (PSI), relatore alla Commissione 687, 689, 690 RICCI (DC) 689

6ª COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1978)

La seduta ha inizio alle ore 18.

L U Z Z A T O C A R P I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » (1041) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, numero 868 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul provvedimento, che è stato, come dicevo, approvato dalla 6ª Commissione della Camera nella seduta del 7 dicembre 1977 e che riveste carattere di urgenza.

Bisogna in primo luogo ricordare che l'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, modificato dalla legge di conversione n. 868 del 27 dicembre 1973, recante provvedimenti per le zone del Mezzogiorno che erano state oggetto di particolari interventi da parte del Governo a seguito della diffusione di malattie infettive — in particolare di natura colerica - stabiliva che le opere relative all'installazione di fognature, di impianti idrici e di impianti di depurazione, nonchè di trattamento dei rifiuti, avrebbero goduto delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno anche per le imposte dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno, dai comuni o consorzi in via di rivalsa. Tale norma, la cui formulazione è assai generica, ha dato adito ad una serie di interpretazioni, purtroppo difformi tra loro. Da parte della Cassa si è avuta quella che poteva essere la più letterale, per cui non solo essa doveva essere esente da oneri fiscali diversi ma, in modo particolare, doveva essere esente anche dall'obbligo di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'amministrazione finanziaria, dal canto suo, aveva emanato delle circolari con le quali smentiva tale interpretazione. Sull'argomento vi è stata una serie di approfondimenti da parte degli organi statali e del Ministero delle finanze in particolare.

Nel frattempo, come risulta anche a me personalmente, la Cassa per il Mezzogiorno, appunto per la suddetta interpretazione, non ha mai voluto assolvere all'obbligo di versare l'IVA posta a suo carico da parte delle industrie e dei fornitori. Potrei citare l'esempio di qualche industria della mia provincia, che, avendo fornito del materiale per opere fognarie, non ha mai potuto ottenere dalla Cassa il pagamento dell'IVA. La situazione richiede quindi una rapida soluzione.

Ora il Governo, proprio per porre fine a quelle interpretazioni così discordanti, ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in esame, consistente in un articolo unico, che prevede l'esenzione, anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle operazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, aggiungendo al secondo comma di tale articolo unico che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, non soggette all'imposta ai sensi del primo comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni ed integrazioni, naturalmente restando fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione; il che risponde alla normativa generale sulla IVA. Il terzo comma prevede poi che non si faccia luogo al rimborso di somme già pagate: formulazione, questa, piuttosto generica, sulla quale sarebbe forse opportuno che il rappresentante del Governo volesse fornirci qualche delucidazione, in modo da lasciarne anche una interpretazione negli atti parlamentari.

Non mi sembra vi sia altro da aggiungere. Le finalità che il disegno di legge si

propone di raggiungere mi sembrano molto evidenti e non credo che si possa dubitare dell'opportunità di rendere le norme in questione il più possibile chiare, nell'interesse non solo degli enti pubblici investiti del compito di provvedere agli impianti idrici e fognari di cui alla legge del 1973 ma anche delle imprese incaricate della fornitura dei materiali che, essendo in questo momento scoperte di parecchie centinaia di milioni, si trovano nella necessità di risolvere grossi problemi di carattere economico e finanziario, tali da porre persino in pericolo la loro stessa sopravvivenza, con le immaginabili conseguenze anche nel campo occupazionale. Pertanto, onorevoli colleghi, non mi resta che invitarvi a voler approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIACALONE. Noi comunisti siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge che, come dichiara anche il titolo, vuole essere un provvedimento di interpretazione autentica. Come ricordava il Presidente, nel convertire in legge il decretolegge 5 novembre 1973, n. 658, il Parlamento ebbe a modificarne l'articolo 9, introducendo l'esenzione fiscale, per le opere previste dalla legge per il Mezzogiorno, anche per quanto concerneva le imposte, dovute dalla Cassa del Mezzogiorno, dai comuni o consorzi, in via di rivalsa. Ciò ha provocato il sorgere di difficoltà nell'interpretazione delle norme in questione, in particolare per quanto attiene all'inclusione o meno dell'IVA tra le imposte suddette. Ora il provvedimento afferma esplicitamente che l'esenzione riguarda anche l'imposta sul valore aggiunto, ed il nostro Gruppo è, ripeto, senz'altro favorevole, pur dovendo associarsi alle perplessità manifestate dal relatore circa il terzo comma dell'articolo unico riguardante il rimborso di somme già pagate e sul quale gradiremmo un chiarimento da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

L U Z Z A T O C A R P I . Desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge che perviene al nostro esame dopo essere stato approvato

dalla Camera, poichè riteniamo opportuno esentare gli enti locali dal pagamento dell'IVA per i casi in esso indicati. Tale esenzione andrebbe estesa, a nostro giudizio, anche agli enti locali dell'Italia settentrionale, trattandosi di opere indispensabili, data la carenza di reti idriche e fognanti non solo nel meridione ma anche nel settentrione, in particolare nell'hinterland milanese.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Da parte mia non ho nulla da replicare ai due interventi testè svolti, mentre ritengo che l'onorevole rappresentante del Governo potrà fornirci i chiarimenti richiesti.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Come è già stato rilevato dal Presidente e dal senatore Giacalone, quella in esame è una norma interpretativa tendente a stabilire definitivamente che la Cassa per il Mezzogiorno è esente anche dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le opere eseguite, o fatte eseguire, in conseguenza dell'epidemia colerica abbattutasi sul nostro paese qualche anno fa.

In proposito vi è stata dell'incertezza e, come sempre accade quando vi è incertezza nell'interpretazione, tutto si è bloccato. La Cassa per il Mezzogiorno, la quale era il consumatore finale, tenuto in definitiva a pagare l'imposta, ha finito per non voler assolutamente corrisponderne l'importo, dando in sostanza alla norma quella interpretazione esatta che ora viene confermata dal Parlamento. E a questo punto devo chiarire la portata del terzo comma, così come richiestomi.

Quando si introduce, come è stato fatto alla Camera, un comma recante una disposizione del genere si introduce purtroppo un altro elemento di difficile interpretazione; perchè affermare che non si fa luogo al rimborso di somme già pagate significa porre coloro i quali hanno già pagato l'IVA, convinti di potersene poi rivalere sul consumatore finale, nella condizione di non poter più riavere le somme versate con la certezza che avreb-

49° Resoconto sten (4 aprile 1978)

bero potuto trasferire l'IVA pagata alla Cassa per il Mezzogiorno, cioè, come ho detto, al consumatore finale; tutto ciò darebbe luogo ad una situazione di effettiva ingiustizia fiscale

Riterrei quindi opportuno sopprimere il terzo comma, onde consentire agli uffici finanziari di ammettere alla detrazione o al rimborso, ove dovessero chiederlo, le imprese interessate facendo presenti alla Commissione competente della Camera le ragioni, che il Governo non ha potuto in quella sede illustrare ampiamente come in questo momento, per le quali una norma interpretativa come quella in discussione finirebbe per non conseguire l'effetto che si era proposto, cioè quello di esentare dal pagamento dell'IVA chi alla fine avrebbe dovuto essere il debitore d'imposta.

Propongo pertanto formalmente un emendamento soppressivo del terzo comma.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Indubbiamente la formulazione del terzo comma darebbe adito ad ulteriori pregiudizievoli interpretazioni distorte, avviando un contenzioso che mi sembra invece doveroso evitare. Si propone un provvedimento per porre fine ad ogni incertezza di carattere interpretativo tra l'amministrazione dello Stato e gli enti interessati e poi si rischia di crearne altre tra l'amministrazione stessa ed i contribuenti.

Quindi, a mio giudizio, l'emendamento proposto dal Governo è senz'altro da accogliere, anche perchè ritengo che la chiarezza sia l'elemento fondamentale nell'espletamento della nostra attività parlamentare.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto.

Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Non si fa luogo al rimborso di somme già pagate.

Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.

A questo articolo il sottosegretario Azzaro ha proposto un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio ».

L U Z Z A T O C A R P I , relatore alla Commissione. Ritengo opportuno rinviare la discussione del provvedimento alla prossima settimana.

GRASSINI. Vorrei sapere se le Commissioni incaricate hanno espresso sul provvedimento i pareri che avevamo richiesto.

PRESIDENTE. Sì, ci sono pervenuti i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee, della Commissione igiene e 6a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1978)

sanità e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo anch'io che il seguito della discussione del disegno di legge venga rinviato alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1019) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Li Vigni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LI VIGNI, relatore alla Commissione. Debbo dire subito che ci troviamo di fronte ad un provvedimento estremamente semplice. Ricordo alla Commissione che con diversi e successivi provvedimenti gli interessi di mora sulle imposte dirette sono stati elevati al 6 per cento semestrale. Esiste ora un'esigenza di uniformità, nel senso cioè che il tasso degli interessi moratori previsti per le tasse e le imposte indirette sugli affari venga portato anch'esso al 6 per cento semestrale, essendo assurdo stabilire tassi moratori diversi fra imposte dirette ed imposte indirette. La proposta del relatore è pertanto quella di approvare il testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSINI. Non conosco, purtroppo, i precedenti di questa situazione. Tuttavia mi sembra che un tasso, sia pur semestrale, del 6 per cento sulle imposte indirette possa esse-

re in certe circostanze decisamente inferiore a quello che è il tasso prevalente sul mercato. Quindi mi permetterei di suggerire alla Commissione di emendare questo disegno di legge per adottare un saggio mobile, ossia un saggio riferito al tasso ufficiale di sconto aumentato di una certa percentuale, in modo che se i saggi vigenti sono bassi il saggio di mora sia basso, se i saggi vigenti sono elevati il saggio di mora sia elevato.

Mi rendo conto che l'obiezione che si potrebbe sollevare ad una proposta di questo genere è quella manifestata dal relatore riguardante un'esigenza di uniformità con gli interessi moratori praticati sulle imposte dirette. Penso però che l'uniformità si possa raggiungere in base al principio che mi sono permesso di sottolineare, in quanto il discorso dei saggi fissi può essere valido quando si vive in un'epoca — chiamiamola così di normalità, mentre in epoche in cui la politica dello stop and go, provocata da tutti i motivi che in questa sede è inutile ripetere, determina oscillazioni preoccupanti nei saggi d'interesse, si possono creare situazioni di grave iniquità. Pertanto, considero iniquo sia il caso di colui che paga un interesse di mora troppo basso, sia il caso di colui che - facendo una ipotesi assurda — lo paga troppo alto in una fase, poniamo, in cui i saggi d'interesse tornassero ad essere quelli del '68.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L I V I G N I, relatore alla Commissione. Voglio ricordare che inizialmente gli interessi moratori erano del 6 per cento annuo, quindi del 3 per cento semestrale. Con il decretone del '70 furono portati al 4,50 per cento semestrale, quindi al 9 per cento annuo. La proposta di portarli al 12 per cento annuo è del '76, quindi abbastanza recente. Dunque, non mi sembra il caso di accogliere il suggerimento del senatore Grassini; è inopportuno, a giudizio del relatore, apportare un'ulteriore modifica a così breve distanza dall'ultima.

Attualmente il problema essenziale è quello della parificazione fra i tassi moratori pra-

6ª COMMISSIONE

ticati nel campo delle imposte dirette e quelli praticati nel campo delle imposte indirette, però ciò non toglie, evidentemente, che si potrà fare successivamente un discorso di carattere generale.

Dissento pertanto dalla proposta del senatore Grassini: egli ha la mentalità del dirigente d'azienda e, come tale, ha avanzato una proposta senz'altro giusta, logica e dinamica, ma senza considerare che nell'amministrazione fiscale si fa già tanta fatica ad operare conteggi su cifre chiare e precise — e di ciò parleremo ampiamente in sede di esame della prospettata riforma — per cui è agevole immaginare quali difficoltà creeremmo qualora dovessimo praticare interessi mobili. Basti pensare, a mo' di esempio, ai problemi che sorgono in ordine a disposizioni legislative, circolari o regolamenti di estrema chiarezza e limpidezza in merito ai quali, però, occorre assumersi delle responsabilità, oppure in ordine alla questione dei rimborsi ai contribuenti per l'IRPEF e l'IRPEG. Difatti, è la quinta volta che si stanno rivedendo gli stanziamenti previsti nel relativo provvedimento, oltretutto con depennamenti che non so fino a che punto siano ammissibili rispetto agli elenchi trasmessi dall'anagrafe tributaria.

Essendo questo lo stato dell'amministrazione, credo che non si possa fare altro che stabilire una percentuale chiara, precisa, uguale per tutti. Se poi, nell'ambito del discorso della riorganizzazione, dell'ammodernamento, del potenziamento dell'amministrazione fiscale, si riuscisse a creare un organismo dinamico e capace anche di entrare nella logica invocata dal senatore Grassini, tanto meglio.

Questo, però, è un provvedimento estremamente limitato che vuole soltanto uniformare l'intero trattamento fiscale. Quello degli interessi mobili è piuttosto un discorso in fieri, un problema da esaminare qualora disponessimo di un'amministrazione che avesse quella sufficiente elasticità che a mio parere oggi non possiede.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, apprezzo la proposta che è stata avanzata dal senatore Grassini sebbene, co-

me è stato detto anche da altri, essa mette in condizione l'amministrazione ed anche il contribuente di non valutare quale possa essere l'interesse a dilazionare il pagamento dell'imposta dovuta in base agli interessi da corrispondere: infatti, se il saggio d'interesse moratorio segue l'andamento finanziario, essa permette a coloro che possono prolungare nel tempo il pagamento di rischiare o di avvantaggiarsi nel caso in cui il saggio d'interesse stesso dovesse abbassarsi. È, comunque, un rischio che correrebbero. La proposta, senz'altro, merita il massimo apprezzamento, specie se questo calcolo viene effettuato nella fascia alta. Certo, bisognerebbe fare uno studio in proposito, perchè, in questo caso, il saggio d'interesse dovrebbe essere applicato dal Ministero del tesoro, che è l'autorità competente per stabilire questi saggi d'interesse mobili. Ma credo che vi siano nella legislazione attuale molti esempi di saggi stabiliti dal Ministero del tesoro al momento opportuno e quando è previsto da una norma di legge.

Tuttavia, credo che attualmente, data anche la necessità di approfondire questo problema, sarebbe veramente un errore non approvare subito l'adeguamento, di cui ha parlato il senatore Li Vigni. Infatti i contribuenti che pagano le imposte dirette si trovano di fronte al 12 per cento, mentre quelli che pagano le imposte indirette si trovano di fronte al 9 per cento, quando si tratta di una imposta che è a carico del contribuente in quanto contribuente per le imposte indirette sugli affari. Quindi, mi pare che forse la cosa più saggia potrebbe essere quella di procedere a questo adeguamento. Poi, su vostra proposta, anche il Ministero si farà carico di esaminare questo aspetto che può essere utile anche al fine di evitare quei calcoli che purtroppo oggi ancora si verificano nell'assolvimento del debito di imposta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di

6^a COMMISSIONE

49° Resoconto sten. (4 aprile 1978)

tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.

È approvato.

Art. 2.

È abrogato, limitatamente alle tasse e imposte indirette sugli affari, l'articolo 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

E approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (907)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ».

Come i colleghi ricordano, sul disegno di legge si e già svolta la discussione generale nella seduta del 10 gennaio 1978. Prego quindi il relatore di voler illustrare alla Commissione gli ulteriori passi eventualmente compiuti in questo periodo per poter fornire alla Commissione i chiarimenti che erano stati richiesti, in attesa dei quali era stata rinviata la discussione del provvedimento.

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Abbiamo terminato proprio adesso di discutere un disegno di legge che si riferisce

al rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente. Il provvedimento in esame riguarda invece la connessione tra l'amministrazione stessa e quegli operatori economici che con questa hanno un rapporto pendente risalente ormai a circa cinque anni, precisamente a quando venne a cessare il regime IGE cui subentrò, con la riforma tributaria, il regime tuttora vigente. Le perplessità sollevate da alcuni colleghi dopo la mia relazione riguardavano soprattutto la preoccupazione che una eventuale riapertura dei termini premiasse quella categoria di operatori economici che potrebbe essere classificata dei « furbi »; categoria che non ha provveduto nei termini prescritti dalla legge a presentare la documentazione per il rimborso IGE. Ricordo che nella discussione si pose in evidenza quello che il collega Li Vigni ha sottolineato poc'anzi, e a tal proposito è bene precisare che se un contenzioso così vecchio esiste ancora, ciò deriva dalla situazione in cui si venne a trovare l'amministrazione finanziaria subito dopo la riforma tributaria: uno stato di confusione che non permise di soddisfare, nei termini previsti, tutte le domande e le richieste fatte dagli operatori economici circa il rimborso dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati. Vi era anche un'altra preoccupazione, riguardante il tipo di documentazione sostitutiva della bolletta doganale di esportazione; ed ancora un'altra, che riguardava l'istituto che avrebbe dovuto, in un certo senso, dare il *placet* alla documentazione necessaria per provare la veridicità della richiesta degli operatori economici in credito con l'amministrazione finanziaria.

Mi pare che già nel corso della discussione alcune perplessità vennero eliminate, altre il Governo si era riservato di chiarire in sede di ripresa della discussione. In conseguenza, ritengo che a questo punto il Governo dovrebbe precisare anche quei due o tre punti che sono rimasti in sospeso.

A Z Z A R O, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi ero permesso di far pervenire agli ono evoli senatori intervenuti, e che avevano sollevato perplessità, un appunto predisposto dall'ufficio legislativo riguardante le difficoltà che erano sorte nel cor-

so della discussione. In questo appunto si fa preciso riferimento a due ordini di perplessità: alla riapertura dei termini e ai documenti da presentare. In questo appunto è detto in maniera chiara che, per quanto riguarda l'articolo 1, non si tratta di una riapertura di termini; infatti ancora oggi gli operatori economici che avevano operato fino al 30 giugno 1973 si sarebbero trovati nella condizione, fino al giugno del '78, di poter presentare delle domande nei casi in cui avessero effettuato operazioni (proprio perchè i termini purtroppo sono stati via via, in forza di provvedimenti di legge, prorogati) utilizzando un beneficio che, invece, da cinque anni avrebbe dovuto essere considerato decaduto. Con l'articolo 1 si dà un termine (un mese dal giorno dell'entrata in vigore di questo provvedimento di legge) per presentare la richiesta di rimborso che potevano ottenere.

Per quanto riguarda la seconda questione da chiarire, nell'appunto si conferma la difficoltà enorme, nella quale si trovano, proprio per il lungo tempo trascorso, gli operatori economici, di reperire all'interno degli uffici la documentazione necessaria per dimostrare il loro credito; e, quindi, si ammette la possibilità di presentare delle documentazioni alternative valide che possono mettere in condizione l'ufficio ed il contribuente di chiudere finalmente queste pendenze che ormai non hanno più ragione di esistere, concernendo un tributo soppresso.

Per quanto si riferisce all'ultimo punto, quello sollevato dal senatore Grassini, confermo che nel bilancio dello Stato è previsto uno stanziamento di 15 miliardi; esiste, però, un residuo passivo di 18 miliardi, che non è stato utilizzato appunto perchè la documentazione non era sufficiente per poter procedere al rimborso.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della llegge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente Intendenza di finanza.

Per gli operatori che abbiano già ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti di cui al primo comma, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende revocata.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo i primi due commi, il seguente:

« Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano presentato per la vidimazione l'inventario dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anzichè al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile, ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'Intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione ».

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. L'emendamento concerne la presentazione della documentazione: si riammettono nei termini coloro che avevano presentato in tempo la domanda, ma all'ufficio sbagliato.

Riguardo all'inciso: «... ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito », ricordo che esso ha sollevato qualche obiezione. Comunque, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere un'eventuale proposta di espunzione dell'inciso dal corpo dell'emendamento.

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Proporrei di mantenere, nell'emendamento del Governo, il termine del 31 dicembre 1972 e di non andare oltre tale termine. Si potrebbero pertanto sopprimere le parole: « ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito ».

PRESIDENTE. Sarebbe opportuna, a mio avviso, una modifica all'ultimo comma tendente a sostituire le parole: « di cui al primo comma » con le altre: « in essi previsti ».

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Scusate la pignoleria, ma che significato ha la revoca della richiesta di restituzione?

LI VIGNI. Non si tratta di una revoca.

PRESIDENTE. Si dovrebbe sostituire la parola: « revocata » con l'altra: « decaduta ».

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Perchè si deve dare questa chiarificazione? È evidente che dopo il termine stabilito il diritto non può più essere esercitato.

R I C C I . Per quanto riguarda il diritto pubblico, c'è una lunga discussione su questo problema. Quando non è espressamente

previsto, il diritto può essere esercitato indefinitamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Cipellini, tendente a sopprimere, nell'emendamento presentato dal Governo, le parole: « ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere un comma dopo i primi due, quale risulta con la modifica testè approvata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, da me proposto, tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « di cui al primo comma » con le altre: « in essi previsti ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, da me proposto, tendente a sostituire, nel quarto comma, la parola: « revocata » con l'altra: « decaduta ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:

alla bolletta doganale di esportazione; al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunità europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa; 6ª COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1978)

ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.

L I V I G N I . Nella nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero, si ammette che per la prova sostitutiva della bolletta doganale si possa utilizzare la documentazione già prevista nell'articolo 346 del testo unico. Credo che convenga modificare l'articolo applicando norme più restrittive, soprattutto perchè già esiste il modo di dimostrare in altra maniera l'esistenza della bolletta doganale di esportazione. Propongo pertanto di modificare in senso restrittivo l'articolo 3, con esplicito richiamo alla documentazione sostitutiva indicata dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Nella nota si fa presente che analoga documentazione è prevista anche in materia doganale dall'articolo 346. L'emendamento potrebbe allora prevedere che la documentazione sostitutiva della bolletta doganale sia quella prevista dall'articolo 346 del testo unico delle disposizioni doganali, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

PRESIDENTE. L'articolo 346 così recita: « Il Ministero delle finanze può, in via generale, consentire che: a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale; b) alle attestazioni apposte dalle autorità estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana ».

L I V I G N I . Questo è il principio generale che riguarda le importazioni e le esportazioni.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. All'articolo 3 si dice: « La restituzione sull'imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente: alla bolletta doganale. . . ». Se a questo potessimo sostituire il riferimento preciso all'articolo 346 del testo unico, avremmo che l'alternativa è, appunto, detto articolo 346 e non genericamente la bolletta doganale di esportazione.

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Si potrebbe dire: « alla bolletta doganale di esportazione oppure a quanto previsto dall'articolo 346 del testo unico...».

LI VIGNI. Pertanto, se uno ha la bolletta doganale di esportazione, è a posto; se non ha tale bolletta, la restituzione compete in base a quanto è previsto dall'articolo 346.

C I P E L L I N I , relatore alla Commissione. Si potrebbe dire: « alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere, al primo alinea dell'articolo 3, dopo le parole: « di esportazione », le altre: « o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI